RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 46

Schede elettorali ed espressione del voto

Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'articolo 44 ed e' preventivamente vidimata dal presidente o dal segretario. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati. L'elettore puo' esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 44 se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato e' attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto. L'elettore non puo' esprimere, per avvocati di un solo genere, un numero di voti superiore alla meta' del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 44, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-46-schede-elettorali-ed-espressione-del-voto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it